

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 14 OTTOBRE 2009

N. 161



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 settembre 2009, n. 1635

**ANDRANO (LE) - Completamento Rete di Fognatura Bianca e realizzazione terminale di smaltimento nella Frazione di Castiglione adeguato al D.Lgs 152/99 e 258/00. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Andrano.**

Pag. 20734

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 settembre 2009, n. 1636

**SAN CASSIANO (LE) - Piano di Lottizzazione d'Ufficio del Comparto edilizio di zona “C” compreso tra le vie Mazzini, Poggiardo, XX Settembre e vicinale Monti. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di San Cassiano.**

Pag. 20739

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 settembre 2009, n. 1637

**TAURISANO (LE) - Piano di Lottizzazione Comparto n. 30 - Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Ditta Leto Sviluppo & Costruzioni e altri.**

Pag. 20745

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 settembre 2009, n. 1638

**TRICASE (LE) - Piano di Lottizzazione convenzionato comparto L45 - Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: ACCOGLI Giovanna e altri.**

Pag. 20751

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 settembre 2009, n. 1639

**CARPIGNANO SALENTINO (LE) - L. R. n. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso di struttura ricettiva di un complesso rurale in loc. “Le Lame”. Ditta Le Lame srl. Delibera di C.C. n. 5 del 02.02.2009.**

Pag. 20756

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 settembre 2009, n. 1640

**GUAGNANO (LE) - Adeguamento recapiti finali e completamento della rete pluviale cittadina. Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Guagnano.**

Pag. 20758

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 settembre 2009, n. 1767

**Deliberazione G.R. n.1510 del 05 agosto 2008. Avvio delle azioni attuative riferite all' Asse VII del PO FESR 2007-2013. Nomina del responsabile del procedimento per gli aspetti urbanistici.**

Pag. 20762

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 settembre 2009, n. 1768

**Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comuni di Acquarica del Capo e Taurisano, per lo sviluppo territoriale del Sud Salento attraverso la valorizzazione del territorio delle cave di Acquarica del Capo e Taurisano. - Presa d'atto.**

Pag. 20764

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 settembre 2009, n. 1769

**CEGLIE MESSAPICA (BR) - LL. RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.**

Pag. 20765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 settembre 2009, n. 1770

**RUVO DI PUGLIA (BA). Progetto costruzione rete di fognatura nera a servizio frazione di Calendano. Rilascio Attestazione Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Il Comune di Ruvo di Puglia (BA).**

Pag. 20767

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 settembre 2009, n. 1771

**BITONTO (BA) - art.16 L. R. n.56/1980 - Variante al P.R.G. vigente relativa alla tipizzazione delle aree di risulta rivenienti dall'approvazione del sottopasso linea ferroviaria Bari-Nord a via Berardi.**

Pag. 20773

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1635

**ANDRANO (LE) - Completamento Rete di Fognatura Bianca e realizzazione terminale di smaltimento nella Frazione di Castiglione adeguato al D.Lgs 152/99 e 258/00. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Andrano.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del Divo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ANDRANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui

all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Andrano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di realizzazione di un terminale di smaltimento della fognatura bianca.

**SOGGETTO PROPONENTE: Comune di ANDRANO (LE)**

**INTERVENTO: Completamento della Rete di Fognatura Bianca e realizzazione del terminale di smaltimento nella Frazione di Castiglione adeguato al DLgs 152/99 e 258/00**

Con nota comunale n. 6136 del 25.09.2008 acquisita al prot. regionale n. 1708 del 01.10.2008 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di ANDRANO (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto esecutivo di completamento della rete di fognatura bianca e realizzazione del terminale di smaltimento nella Frazione di Castiglione consistente in opere interrato con ripri-

stino della pavimentazione, nella costruzione di una vasca di prima pioggia e di una adiacente di accumulo e smaltimento, entrambe a cielo aperto, con recinzione circostante affiancata da alberature e con rampa di accesso automezzi per la pulizia e la manutenzione delle vasche.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Andrano ha trasmesso, erroneamente, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione scritto-grafica trasmessa (elaborati "significativi" in duplice copia), con la nota sopra richiamata, risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione Tecnica generale
- Tav. 2 Relazione idrologica e idraulica
- Tav. 3 Relazione geologica-tecnica e idrogeologica
- Tav. 4 Analisi di sostenibilità ambientale
- Tav. 6 Planimetria generale - scala 1:1000
- Tav. 7 Terminale Piante e sezioni - scala 1:50/1:100/1:500
- Tav. 8 Profili
- Tav. 9 Particolari costruttivi
- Tav. 10 Stralci planimetrici e strumento urbanistico
- Tav. 11 Carta geologica
- Tav. 12 Carta delle permeabilità
- Tav. 13 Carta delle isopezie della falda profonda
- Tav. 14 Sezione idrogeologica
- Tav. 15 Corografia del bacino idrografico
- Tav. 23 Estratto perimetrazione PAI (Piano di assetto idrogeologico)
- Tav. 5 Ambiti Territoriali Distinti con riporto delle emergenze su aerofotogrammetrico aggiornato (estratto da "Primi adempimenti al P.U.T.T./P. - art 5.05 delle. N.T.A.) - scala 1:5000
- Tav. 6 Ambiti territoriali distinti con riporto dei vincoli su aerofotogrammetrico aggiornato (estratto da "Primi adempimenti al P.U.T.T./P. - art. 5.05 delle N.T.A.) - scala 1:5000
- Tav. 7 Individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi ATE su P.R.G. vigente (estratto da "Primi adempimenti al P.U.T.T./P. - art. 5.05 delle N.T.A.) - scala 1:5000

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del

Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 1720 del 03.10.08 (inviata solo via fax), rilevava la carenza degli elaborati tecnici pervenuti ed espressamente previsti al punto 4 dell'art. 5.01 (allegato A) delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non riscontrando, nel contempo, nel giudizio di merito che sottende il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la chiara e compiuta esplicitazione del ricorrere dei presupposti giuridici di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Conseguentemente, l'Ufficio regionale con la predetta nota richiedeva tra l'altro al Comune di Andrano se per la realizzazione dell'intervento in oggetto occorresse mutare la destinazione di zona che la documentazione pervenuta indicava come E1 compresa nella fascia di rispetto cimiteriale. Inoltre si è inteso chiedere all'UTC di chiarire se l'intervento proposto "sia compatibile con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente ovvero occorra la preventiva adozione e approvazione di variante urbanistica per la quale necessita il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03" di competenza della Giunta Regionale.

Il Comune di Andrano, con nota prot. n. 549 del 27.01.09 acquisita al prot. regionale n. 182 del 30.01.09 trasmetteva la delibera C.C. n. 52 del 29 novembre 2008 di approvazione del progetto esecutivo in oggetto comunicando che la stessa costituiva adozione della variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 13 del 26.09.2000. Contestualmente, con la medesima nota si comunicava l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n. 12 del 25.09.08 richiedendo il rilascio del preventivo parere paesaggistico circa la realizzazione dell'intervento in variante al P.R.G. vigente.

La deliberazione C.C. n. 52/2008 di adozione della variante, unitamente agli elaborati progettuali, è stata depositata, con avviso pubblico, presso la segreteria generale del Comune per 15 giorni consecutivi a far data dal 11.12.08, durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione, senza che in tale periodo pervenisse alcuna osservazione.

Con nota n. 3156/PO LE del 24 marzo 2009, il Servizio Urbanistica della Regione rilevava che l'intervento proposto ricade nella fascia di rispetto cimiteriale, dove il C.C. può autorizzare, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 166 del 01.08.2002, la riduzione della fascia stessa per dare esecuzione ad

un'opera pubblica previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale. Conseguentemente, con la medesima nota il Servizio Urbanistica regionale, al fine del rilascio del parere di competenza, chiedeva al Comune di Andrano di provvedere in merito a quanto prospettato anche per assicurare la tutela delle componenti della idrogeologia profonda prevista dall'art. 3.05, punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

L'Amministrazione Comunale di Andrano, in adempimento a quanto richiesto dal Servizio Urbanistica regionale, trasmetteva, con nota n. 3352 del 19.05.2009, copia del parere positivo del Dipartimento di prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale "Area sud Maglie" (acquisito al prot. com. n. 2775 del 29.04.2009) sulla riduzione della zona di rispetto cimiteriale, e la deliberazione C.C. n. 13 del 30.04.2009 con all'oggetto "Parziale riduzione dell'ampiezza della zona di rispetto del Cimitero della Frazione di Castiglione", deliberazione, questa, con la quale l'A.C. riapprovava il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con gli stessi atti ed elaborati richiamati nella deliberazione C.C. n. 52 del 29.11.2008.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il progetto, da realizzare nella frazione di Castiglione, prevede il completamento della fognatura bianca, la realizzazione di un nuovo idoneo terminale di smaltimento delle acque meteoriche, la captazione delle acque che attualmente affluiscono al terminale esistente e il convogliamento, mediante nuova canalizzazione, al terminale di progetto e, infine, la dismissione del pozzo idrovoro esistente.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;

trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non com-

patibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico). Si segnala, infine, sulla base di quanto emerge dall'elaborato Tav. 23 Estratto perimetrazione PAI, che la zona d'intervento ricade in parte in area ad Alta Probabilità di inondazione e in parte in area a Media Probabilità di inondazione.

Per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi

“assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, culturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l’intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l’intervento in oggetto, sia conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito esteso “C” in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all’intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato “C” proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/00, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell’art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i “segni” tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull’area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato dal recapito finale;

- la recinzione sia realizzata con blocchi di pietra locale avente un’altezza non superiore a m. 1,20 per la parte in muratura;
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico relativamente all’intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato “C” ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell’art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Andrano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Andrano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI RILASCIARE al Comune di Andrano (LE), relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1636

**SAN CASSIANO (LE) - Piano di Lottizzazione d'Ufficio del Comparto edilizio di zona "C" compreso tra le vie Mazzini, Poggiardo, XX Settembre e vicinale Monti. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di San Cassiano.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE,

sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di SAN CASSIANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;

- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di San Cassiano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di attuazione di un Piano di Lottizzazione d'ufficio ubicato in adiacenza al centro urbano.

**SOGGETTO PROPONENTE: Comune di SAN CASSIANO (LE)**

**INTERVENTO: Piano di Lottizzazione d'Ufficio del Comparto edilizio di zona "C" compreso tra le vie Mazzini, Poggiardo, XX Settembre e vicinale Monti**

Con nota comunale prot. n. 1518 del 08.04.2009 acquisita al prot. regionale n. 702 del 08.04.2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di SAN CASSIANO (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione per l'attuazione del comparto classificato "zona Cd - edilizia residenziale di espansione" dal vigente P.R.G., progetto che, nello specifico, riguarda la realizzazione di edilizia residenziale privata, nel rispetto degli indici e parametri del P.R.G. vigente, in un'area ubicata nelle immediate adiacenze del centro abitato e ricadente in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di San Cassiano ha trasmesso il parere paesaggistico erroneamente rilasciato a firma del responsabile del procedimento comunale relativo al PdL in oggetto, facendo riferimento, incorrendo in evidente errore, alle disposizioni dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Il Piano di Lottizzazione è stato adottato con deliberazione C.C. n. 10 del 31.05.08 e definitivamente approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 14.11.08.

Unitamente al suddetto parere, la documentazione scritto-grafica trasmessa (in duplice copia), con la nota comunale sopra richiamata, risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. n. 1 Stralcio catastale e stralcio P.R.G.
- Tav. n. 2 Rilievo dello stato dei luoghi
- Tav. n. 3 Sistemazioni dei lotti e sagome di max ingombro
- Tav. n. 4 Viabilità, aree a standards e parcheggi
- Tav. n. 4bis Verifica standards
- Tav. n. 5 Opere di urbanizzazione: rete idrica
- Tav. n. 6 Opere di urbanizzazione: fognatura nera
- Tav. n. 7 Opere di urbanizzazione: fognatura pluviale
- Tav. n. 8 Opere di urbanizzazione: pubblica illuminazione e rete telefonica
- Tav. n. 9 Opere di urbanizzazione: rete di distribuzione del gas
- All. n. 1 Relazione Tecnica Illustrativa
- All. n. 2 Norme tecniche di attuazione
- All. n. 3 Relazione finanziaria
- All. n. 4 Schema di convenzione
- All. n. 5 Consultazioni catastali
- Relazione di verifica sulla compatibilità del progetto con le previsioni del P.U.T.T./P. con allegate le tavole P.U.T.T./P. e documentazione fotografica.

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 733 del 17.04.09 (inviata solo via fax), rilevava che ricadendo il PdL in questione in un A.T.E classificato "C", lo stesso necessitava del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. di esclusiva competenza della Giunta Regionale, che va richiesto a seguito dell'adozione del medesimo PdL.

Nella nota regionale si ricordava che per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01, la stessa deve essere rilasciata solo per gli interventi esecutivi da attuare in esecuzione del PdL una volta approvato. Conseguentemente si richiedeva la formalizzazione della richiesta di rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 assente negli atti trasmessi, nonché copia della deliberazione C.C. n. 10 del 31.05.08, l'attestazione degli estremi di pubblicazione

all'albo pretorio della predetta deliberazione e copia delle eventuali osservazioni e/o opposizioni alla stessa. Infine, ad integrazione della documentazione trasmessa, la nota regionale rilevava la necessità di trasmissione di un rilievo satellitare dell'area d'intervento e una relazione integrativa da cui evincere la presenza o meno sulla stessa area di beni diffusi nel paesaggio agrario come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il Comune di San Cassiano, con nota prot. n. 2120 del 17.05.09 acquisita al prot. regionale n. 1011 del 25.05.09 trasmetteva, erroneamente, la delibera C.C. n. 10 del 02.05.09 "Modifica art. 6.1 e 7.7 delle N. T.A. per il lotto minimo delle zone agricole E1 e E2. Deliberazione C.C. n. 4/2008 integrazioni" con relativa attestazione del Segretario Comunale di pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio comunale. I due atti, come evidente, attengono ad altra tipologia di d'intervento non relativa al PdL in oggetto.

Inoltre, con la medesima nota, l'Amministrazione Comunale di San Cassiano, inviava la seguente documentazione integrativa:

- rilievo fotosatellitare dell'area d'intervento
- relazione integrativa sull'assenza nell'area d'intervento di beni diffusi

Il Comune, ad ulteriore integrazione di quanto richiesto dal Servizio Urbanistica regionale ha, infine, trasmesso (in duplice copia) con nota prot. n. 3361 del 26.08.09 acquisita al protocollo regionale n. 9104 del 27.08.09 copia della deliberazione C.C. n. 10 del 31.05.08 di adozione del PdL in oggetto nonché l'attestazione a firma del Segretario Comunale relativa alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio del Comune e all'assenza di osservazioni e/o opposizioni in merito alla medesima deliberazione. La deliberazione C.C. n. 10/2008 di adozione del PdL in oggetto, unitamente agli elaborati progettuali, è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a far data dal 16.06.08, durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione.

Con la richiamata nota, comunale, l'Amministrazione ha formalizzato la richiesta per il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. sulla base di quanto richiesto dalla sopra richiamata nota regionale.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il programma costruttivo in parola, da realizzare in adiacenza al centro abitato di San Cassiano, ricade in un'area tipizzata dal P.R.G. vigente "zona Cd - edilizia residenziale di espansione" e individuata al catasto al Fg. n. 11 p.lle nn. 261, 19, 20, 21, 22, 76, 13, 170, 227, 224, 430, 429, 6, 473, 383, 121, 443, 611, 510, 447, 97, 98, 466, 453, 190, 273, 428, 427, 264, 274, 275, 426, 425, 265, 225, 226, 494, 11, 244, 195, 27, 243, 196, 236, 235, 229, 256, 255, 257, 263, 262, 388, 280.

La soluzione progettuale prevede la realizzazione delle seguenti tipologie edilizie:

- case a schiera ad uno o due piani fuori terra;
- case accoppiate ad uno o due piani fuori terra;
- case isolate ad uno o due piani fuori terra.

Il progetto proposto si articola secondo i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi derivanti dal P.R.G. vigente:

- Superficie compatto	mq 43.650
- IFT	mc/mq 1,00
- IFF	mc/mq 1,425
- volumetria massima insediabile	mc 43.650
- abitanti insediabili	175
- superficie fondiaria	mq 30.539
- sedi viarie e marciapiedi	mq 10.716
- attrezzature di zona	mq 2385
• mq 490 per parcheggi pubblici	
• mq 1895 per verde attrezzato e altri standard	
- altezza massima	m 8
- numero piani ft	2
- distanza tra edifici	>= m 10
- arretramento stradale	m 5
- rete approvvigionamento idrico	m 535
- rete smaltimento acque nere	m 454
- rete smaltimento acque bianche	m 176
- rete elettrica e pubblica illuminazione	m 88
- rete metano	m 579
- rete telefonica	m 381

Il comparto interessato dall'intervento è diviso in 52 lotti di superficie compresa tra 363 mq e 925 mq. Nel PdL in oggetto sono compresi due lotti individuati con i numeri 20 e 21, aventi parti edificate e annessi scoperti di pertinenza, per i quali sono previsti solo lavori di ristrutturazione e risanamento edilizio.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dal PdL risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il

sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (ad. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì

che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

In dettaglio, l’area di intervento risulta posizionata in un ambito perturbato posto a nord - est dell’abitato di San Cassiano in prossimità di aree già urbanizzate e antropizzate. Il comparto stesso risulta caratterizzato da aree incolte o destinate a seminativo con andamento pianeggiante (fatta salva la presenza di alcuni fabbricati) e non, presenta né al suo interno, né a ridosso dell’area oggetto d’intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. e, in particolare, non risulta interessato direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall’art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i quali, in riferimento sia all’area di pertinenza sia alla relativa area annessa, risultino operanti le relative prescrizioni di base imposte dal P.U.T.T./P..

In base a quanto sopra non si rileva, quindi, per il caso in oggetto, alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa tra l’intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, l’intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l’area interessata dalle opere in progetto, appare priva di peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, culturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, e pertanto l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la

sua articolazione planovolumetrica, rispettosa del disegno del PRG vigente, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione. non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi situati in adiacenza ad un tessuto urbano e privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) la copertura degli edifici, ivi compresa la copertura dei vani termici e dei corpi scala deve essere realizzata "a terrazzo piano orizzontale" nel rispetto delle tradizioni costruttive locali;
- b) siano piantumate intorno ai fabbricati da realizzare essenze vegetali locali al fine di ridurre l'impatto paesaggistico soprattutto visivo delle

opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctono;

- c) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi;
- d) nelle aree destinate a verde pubblico si utilizzino specie vegetali autoctone.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione del presente Piano di Lottizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di San Cassiano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di San Cassiano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di San Cassiano (LE), relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1637

#### **TAURISANO (LE) - Piano di Lottizzazione Comparto n. 30 - Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Ditta Leto Sviluppo & Costruzioni e altri.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TAURISANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di

merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Taurisano (LE) ha richiesto agli uffici regionali di rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di attuazione di un Piano di Lottizzazione del Comparto n. 30 ubicato in adiacenza al centro urbano.

**SOGGETTO PROPONENTE: Ditta Leto Sviluppo & Costruzioni e altri**

**INTERVENTO: Piano di Lottizzazione Comparto n. 30**

Con nota comunale prot. n. 11546 del 15.06.2009 acquisita al prot. regionale n. 1172 del 16.06.2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di TAURISANO (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione per l'attuazione del comparto classificato "zona D3 - zone artigianali integrate con la residenza" dal vigente P.R.G., progetto che, nello specifico, riguarda la realizzazione di edilizia residenziale integrata con attività produttive, artigianali e commerciali in un'area già prevalentemente urbanizzata e ubicata nelle immediate adiacenze del centro abitato, nonché ricade in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Taurisano ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia), costituita dai seguenti elaborati:

- Deliberazione C.C. n. 12 del 11.05.2009 di adozione del Piano di Lottizzazione comparto n. 30
- Tav. n. 1 Stralcio catastale; stralcio P.R.G.; Planimetria del PdL su aerofotogrammetria; elenco ditte
- Tav. n. 2 Rilievo stato di fatto - ortofoto
- Tav. n. 3 Zonizzazione
- Tav. n. 4 Superfici pubbliche
- Tav. n. 5 Piano di Lottizzazione montato su catastale
- Tav. n. 6 Normativa con lotti edificatori; Sistemazione verde pubblico
- Tav. n. 7 Sezioni e profili
- Tav. n. 8 Tipologie edilizie Tipo B
- Tav. n. 9 Tipologie edilizie Tipo A
- Tav. n. 10 Progetto stradale piano quotato
- Tav. n. 11 Impianto elettrico; idrico, fognante nera, bianco e gas metano
- Tav. n. 12 Tabella di ripartizione degli utili e degli oneri
- All. A Relazione tecnica illustrativa e finanziaria
- All. B Norme Tecniche di Attuazione
- All. C Schema di convenzione
- All. D Documentazione fotografica
- All. E Titoli di proprietà - Visure catastali
- Relazione di verifica PUTT
- Stralci Atlanti del PUTT
- Relazione-parere del Dirigente Ufficio Tecnico
- Relazione geologica-tecnica

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, entrando nel merito, si rappresenta che il programma costruttivo in parola, da realizzare in zona pressoché urbanizzata in adiacenza al centro abitato di Taurisano, ricade in un'area tipizzata dal P.R.G. vigente "zona D3 - zone artigianali integrate con la residenza" e individuata al catasto al Fg. n. 3 p.lle nn. 1036, 1037, 776, 145, 146, 212, 1091, 1092, 390, 740, 392, 388, 389.

Il progetto di lottizzazione, da realizzare in un comparto di superficie pari a 11.800 mq, rispetta in generale il disegno urbanistico suggerito (ma non vincolante) dal P.R.G. vigente. La soluzione progettuale prevede lo stesso impianto stradale ad esclusione dell'asse viario di attraversamento diagonale dell'area per ottenere un'unica area F14 (area a verde attrezzato), nonché la realizzazione di una nuova sede stradale posta a sud del comparto in corrispondenza delle zone B12 del P.R.G..

Nell'area sono previsti due lotti edificatori di diversa consistenza:

- lotto n. 1, superficie 4310 mq (Tipologia Tipo A), nel quale è prevista la realizzazione di una media struttura commerciale (superficie coperta 1390 mq) con esclusione di residenze, per un volume pari a 5282 mc. In proposito il Comune di Taurisano si avvale di quanto disposto dall'art. 9 della L.R. n. 11/2003 in merito alla possibilità di accorpamento di esercizi di vicinato (fino al raggiungimento di una superficie massima di vendita pari a 1500 mq) in assenza di programmazione commerciale comunale, operanti sul territorio da almeno tre anni (date assenti nella documentazione trasmessa);
- lotto n. 2, superficie 1570 mq (Tipologia Tipo B), nel quale è prevista la realizzazione di n. 5 edifici indipendenti (superficie coperta complessiva 750 mq) con destinazione d'uso mista (piano interrato, garage/deposito; piano terra, commerciale/artigianale; primo piano, residenza), per un volume pari a 4771 mc.

Il progetto proposto si articola secondo i principali parametri urbanistico-edilizi derivanti dal P.R.G. vigente, individuando una zona F14 destinata a verde pubblico attrezzato (1802 mq), dotando l'area di parcheggi pubblici (zona F16, pari a 730 mq) e privati i cui valori assoluti complessivi non si rilevano. Con chiarezza negli atti trasmessi, prevedendo, inoltre, mq 3388 di superficie per viabilità e marciapiedi e le infrastrutture tecnologiche essenziali (rete idrica, di pubblica illuminazione, telefonica, di energia elettrica, del gas metano, della rete per la fognatura bianca e di quella per la fognatura nera).

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dal PdL risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”. Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei

beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. Riguardo al ciglio di scarpata individuato dalle cartografie tematiche del P.U.T.T./P. in prossimità dell’area d’intervento, la Relazione geologica e la Relazione di verifica del P.U.T.T./P. attestano quanto segue: “Con riferimento al sistema geomorfologico si chiarisce che nell’area non ci sono crinali o versanti contrariamente a quanto risulta dalle tavole del PUTT. L’area, infatti, come si può verificare dal piano quotato della zona, dalla documentazione fotografica..., ha un andamento quasi pianeggiante con leggera pendenza del terreno in direzione est-ovest...” Nelle medesime relazioni si specifica ulteriormente che l’area, a seguito di urbanizzazioni ed edificazioni diffuse, ha modificato sostanzialmente il suo assetto morfologico, non presentando, quindi, il ciglio di scarpata indicato dal P.U.T.T./P.;
- **sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di ricono-

sciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela. In merito al manufatto esistente nell'area d'intervento, nella Relazione di verifica del P.U.T.T./P., si specifica che lo stesso edificio da demolire "è costituito da un piano terra adibito a deposito e non rappresenta un manufatto di valore storico."

Per ciò che attiene i beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dalla documentazione fotografica e dalla Relazione di verifica del P.U.T.T./P., emerge che nell'area d'intervento insistono alcuni muretti a secco nonché alcuni alberi di ulivo di giovane età che verranno reimpiantati nelle aree a verde pubblico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

In dettaglio, l'area di intervento risulta posizionata in un ambito periurbano posto a nord - est dell'abitato di Taurisano in prossimità di aree già urbanizzate e antropizzate. Il comparto stesso risulta caratterizzato da aree agricole con andamento pressoché pianeggiante e non presenta nè al suo interno, nè a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. e, in particolare, non risulta interessato direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i quali, in riferimento sia all'area di pertinenza sia alla relativa area annessa, risultino operanti le relative prescrizioni di base imposte dal P.U.T.T./P..

Tuttavia, come sopra richiamato secondo quanto si evince dalla documentazione trasmessa, si rileva la presenza di alcuni tratti di pareti a secco esistenti nell'area d'intervento, i quali rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del

progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale. Riguardo alla presenza di giovani alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, pur non essendo oggetto di tutela diretta da parte del P.U.T.T./P., fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951.

Fermo restando quanto sopra rilevato, in generale, la documentazione presentata evidenzia che l'area interessata dalle opere in progetto, appare priva di ulteriori peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, culturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", e pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce sostanzialmente con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, nonostante le stesse siano state evidentemente modificate a giudicare dall'intorno pressoché urbanizzato ed edificato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, rispettosa del disegno del P.R.G. vigente, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi situati in adiacenza ad un tessuto urbano e privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non comporti una significativa interferenza con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere. Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal

punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) la copertura degli edifici, ivi compresa la copertura dei vani termici e dei corpi scala deve essere realizzata "a terrazzo piano orizzontale" nel rispetto delle tradizioni costruttive locali;
- b) siano piantumate intorno ai fabbricati da realizzare essenze vegetali locali al fine di ridurre l'impatto paesaggistico soprattutto visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctona, soprattutto in considerazione del fatto che l'intervento ricade in area di passaggio tra un paesaggio urbano ed un paesaggio rurale;
- c) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi;
- d) nelle aree destinate a verde pubblico si utilizzino specie vegetali autoctone.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione del presente Piano di Lottiz-

zazione ai, sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Taurisano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Taurisano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

DI RILASCIARE al Comune di Taurisano (LE), relativamente all'intervento in oggetto, parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1638

**TRICASE (LE) - Piano di Lottizzazione convenzionato comparto L45 - Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: ACCOGLI Giovanna e altri.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 dell'11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecu-

tivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del Divo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TRICASE (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti. interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Tricase (LE) ha richiesto agli uffici regionali di rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un Piano di Lottizzazione convenzionato denominato L45.

### **SOGGETTO PROPONENTE: Accogli Giovanna e altri**

### **INTERVENTO: Piano di Lottizzazione convenzionato comparto L45**

Con nota comunale n. 9461 del 06.06.2008 acquisita al prot. regionale n. 6051 del 07.07.2008 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di TRICASE (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale privata, nel rispetto degli indici e parametri del PdF vigente, in un'area prospiciente il vecchio campo sportivo, ubicata nelle immediate adiacenze del centro abitato.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il programma costruttivo in parola, da realizzare in adiacenza al campo sportivo del Comune di Tricase, ricade nel comparto L45 (come definito dal P.P.A.) in un'area tipizzata dal PdF vigente "zona C3 - destinata a nuovi complessi insediativi e individuata al catasto al Fg. n. 37 p.lle nn. 9, 12, 103, 16, 14, 18, 311, 312, 313, 216, 11, 15, 21, 17, 43, 111, 13, 19, 20, 42, 104, 102, 195 e Fg. n. 29 p.la 1855.

Il comparto sviluppa una superficie complessiva di mq 35.855 dei quali mq 5370 fanno parte di aree già edificate. Tali aree, individuate nel PdL come "Aree compromesse", sono state stralciate dal calcolo dei carichi insediativi e di conseguenza dalla ripartizione degli utili e degli oneri. Conseguentemente la superficie territoriale del PdL è pari a mq 30,485. L'area d'intervento è suddivisa in 25 lotti edificabili per una superficie fondiaria complessiva pari a mq 17.242.

Il progetto proposto si articola secondo i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi derivanti dal PdF vigente:

- superficie comparto	mq 35.855
- superficie territoriale aree libere	mq 30.485
- IFT	mc/mq 1,50
- IFF	mc/mq 2,65
- superficie fondiaria	mq 17.242
- volumetria massima insediabile	mc 45.728 (100 mc/ab)
- abitanti insediabili	457
- superficie fondiaria	mq 30.539
- attrezzature di interesse comune	mq 914,55
- aree per istruzione	mq 2057,74
- spazi pubblici attrezzati	mq 4115,48

- aree per parcheggi mq 1143,19 di cui
  - parcheggi pubblici mq 1320
- altezza massima m 7,60 (per i lotti con 2 piani ft)
- altezza massima m 10,90 (lotti nn. 5 e 6 con 4 piani ft)
- altezza massima m 12,80 (lotto n. 23 con 4 piani ft con pt commerciale)

Le attrezzature di interesse comune e i parcheggi pubblici sono stati localizzati prevalentemente nella zona ad est del comparto in prossimità del campo sportivo.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dal PdL risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del pae-

saggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (ad. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. Riguardo al ciglio di scarpata individuato dalle cartografie tematiche del P.U.T.T./P. in prossimità dell'area d'intervento, la relazione geologica integrativa attesta quanto segue: "la morfologia dell'area degrada dolcemente verso est con pendenze inferiori al 10% mentre ad ovest dell'area d'intervento è presente un ciglio di

scarpata che presenta una pendenza maggiore del 30%. Secondo le N. TA. del P.U.T.T./P., art. 3.09 punto 3.2, la distanza di rispetto da versanti non montani con pendenza superiore al 30% è di 50 m, mentre l'area d'intervento dista circa 220 m." Riguardo agli aspetti idrogeologici nella medesima relazione si specifica che l'area d'intervento non è interessata da tracce di fenomeni di erosione superficiale e che le acque meteoriche drenano verso piccoli canali discolo;

- **sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene i beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nella relazione integrativa (con allegata planimetria) si specifica che nell'area d'intervento insistono, sia pure in misura ridotta, alcuni muretti a secco nonché alcuni alberi di ulivo di giovane età che verranno reimpiantati nelle aree a verde pubblico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

In dettaglio, l'area di intervento risulta posizionata in un ambito perturbato posto a nord - ovest dell'abitato di Tricase in prossimità di aree in parte urbanizzate e antropizzate, nonché in adiacenza al campo sportivo. Il comparto stesso risulta caratterizzato da aree agricole con andamento pressoché

pianeggiante e non risulta interessato direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i quali, in riferimento sia all'area di pertinenza sia alla relativa area annessa, risultino operanti le relative prescrizioni di base imposte dal P.U.T.T./P..

Tuttavia, come sopra richiamato secondo quanto si evince dalla documentazione integrativa trasmessa, si rileva la presenza di alcuni tratti di pareti a secco esistenti nell'area d'intervento, i quali, sia pure in quantità ridotta, rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale. Riguardo alla presenza di giovani alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, pur non essendo oggetto di tutela diretta da parte del P.U.T.T./P., fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951.

Fermo restando quanto sopra rilevato, in generale, la documentazione presentata evidenzia che l'area interessata dalle opere in progetto, appare priva di ulteriori peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", e pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce sostanzialmente con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, rispettosa del disegno del PdF vigente, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi

situati in adiacenza ad un tessuto urbano e privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non comporti una significativa interferenza con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere. Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) la copertura degli edifici, ivi compresa la copertura dei vani termici e dei corpi scala deve essere realizzata "a terrazzo piano orizzontale" nel rispetto delle tradizioni costruttive locali;
- b) siano piantumate intorno ai fabbricati da realizzare essenze vegetali locali al fine di ridurre l'impatto paesaggistico soprattutto visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctona, soprattutto in considerazione del fatto che l'intervento ricade in area di passaggio tra un paesaggio urbano ed un paesaggio rurale;

- c) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi;
- d) nelle aree destinate a verde pubblico si utilizzino specie vegetali autoctone;
- e) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione del presente Piano di Lottizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Tricase dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Tricase del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Tricase (LE), relativamente all'intervento in oggetto, parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1639

**CARPIGNANO SALENTINO (LE) - L. R. n. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso di struttura ricettiva di un complesso rurale in loc. "Le Lame". Ditta Le Lame srl. Delibera di C.C. n. 5 del 02.02.2009.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue.

La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Carpignano Salentino, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5° della citata L.R. 20/98, ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 2.2.2009, su richiesta della ditta Le Lame srl, il progetto di recupero del complesso edilizio rurale ubicato in località Le Lame, così individuato in catasto:

- Fg. 16 part. 21 sub 2 - fabbricato-
- Fg. 16 part. 21 sub 3 - fabbricato-
- Fg. 16 part. 119 - fabbricato-
- Fg. 16 part. 120 - fabbricato-
- Fg. 16 part. 122 - fabbricato-
- Fg. 16 part. 122- fabbricato-
- Fg. 16 part. 123 - fabbricato-

L'azienda comprende inoltre i terreni di cui al:  
- Fg. 16 part. 11, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 118, 3, 98 per un totale di ha, 19.73.57;  
- Fg 20 part. 35, 30, 23, 24, per una superficie di ha. 11.47.67 a cui aggiungere la part. 25 che è un vecchio fabbricato rurale posto a ca. 400 ml dal centro aziendale e non oggetto del presente intervento.

I fabbricati in epigrafe sono da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 6

della L. n. 217/83 e succ. mod. ed integrazioni, art. 1 comma 3 DPCM del 13.09.2002, e degli artt. 4, comma 1 e 7 della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, è suscettibile di essere, assoggettato al regime giuridico della L. n. 1089 dell'01.06.39 per essere stato realizzato da oltre cinquant'anni (art. 1, 2° co. L.R. 20/98), nello specifico il nucleo più antico e di maggiore consistenza è risalente alla seconda metà dell'800 come si rileva nella Relazione tecnica di progetto.

Sotto il profilo urbanistico il fabbricato rurale e le aree di pertinenza in questione, ricadono in zona omogenea agricola del P.R.G. vigente.

L'intervento di recupero funzionale del complesso edilizio rurale in struttura ricettiva, composto da una struttura principale articolata su due livelli ed altri corpi di fabbrica annessi, prevede la realizzazione di nr. 44 camere doppie distribuite sui vari corpi di fabbrica, servizi, reception, sala ristorante, bar e SPA (centro benessere).

Per le aree esterne risultano previste aree a parcheggio in prossimità dei viali di ingresso attestati direttamente sulla S.P. Borgagne-Carpignano Salentino; in proposito si prescrive per la realizzazione dei parcheggi il divieto di utilizzare pavimentazioni di tipo impermeabilizzante.

La destinazione d'uso prevista nello specifico è del tipo "Albergo", attesa la previsione delle 44 camere, secondo classificazione ex Legge Regionale 11/99, essendo il numero delle camere superiore a sette unità, così come previsto dall'art. 7 L.R. 11/99.

Gli atti della variante di destinazione d'uso del fabbricato edilizia rurale in struttura ricettiva alberghiera sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni nè opposizioni, giusta attestazione del Segretario Comunale di Carpignano Salentino in data 11.05.2009.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, espresso con nota prot. 5774 del 17.10.2008;
- parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando VV.FF. di Lecce con nota prot. 24249/31929 del 18.11.2008;

- parere ASL di Lecce -Dipartimento prevenzione - Servizio Igiene e Sanità pubblica Area Nord, rilasciato con nota prot. 16/1202/RU del 11.11.2008, prot. 16/2182/RU2 dell'11.11.2008, integrato il 3.12.2008, rilasciato in data 15.12.2008;
- parere SIAN dell'ASL di Lecce Area Nord prot. 16/2111/3, 16/1202 R.U. del 10.12.2008;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota prot. AOO\_056 03/06/2009 - 0005013 del 3.06.2009: parere favorevole con "la destinazione ricettiva albergo";

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/P il complesso rurale (immobili) come innanzi individuato non risulta come bene architettonico extraurbano, mentre le relative aree di pertinenza (terreni) ricadono nell'ambito C (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T.).

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T. un "valore distinguibile, ladove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela degli A.T.E. di riferimento "C", e degli ATD considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale).

Atteso quanto sopra si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come innanzi individuato e con le prescrizioni ad esso riferite, a struttura ricettiva "ALBERGO" nei termini di cui alla L. 217 art. 6 del 17.05.1983 e ss.mm. ed int., e della L.R. 11 dell'11.02.1999, art. 4 e 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico ed amministrativo, in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva "Albergo" di cui alla Del. C.C. nr. 5 del 2.2.2009 del Comune di Carpignano Salentino.

IL PRESENTE PROWEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DI COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA IV LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SS.MM. ED INTEG.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente Atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Responsabile della P.O. di Lecce e del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di Legge;

#### DELIBERA

- di approvare, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate, il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva “ALBERGO” nei termini dell'art. 6 della L. 217/83 e della L.R. 11/99 art. 4 ed art. 7, adottato dal Comune di Carpignano Salentino con Del. C.C. nr. 5 del 2.2.2009, in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati;
- di demandare al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di Carpignano Salentino del presente provvedimento;

- di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) e sulla G.U. (da parte del S.U.R).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1640

**GUAGNANO (LE) - Adeguamento recapiti finali e completamento della rete pluviale cittadina. Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Guagnano.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici, territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Guagnano (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

**Soggetto proponente: Comune di Guagnano**  
**INTERVENTO: Adeguamento recapiti finali e completamento della rete pluviale cittadina**

Con nota comunale n. 6177 del 17.07.2009 acquisita al prot. regionale n. 8034 del 17.07.2009 il Comune di Guagnano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto di preliminare dismissione dei recapiti esistenti del bacino nord-ovest che scaricano le acque piovane nella falda profonda, alla realizzazione di un nuovo collettore e di un nuovo recapito finale adiacente l'attuale in conformità alle norme vigenti in materia. Il progetto è stato adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° comma della L.R. n. 13/01, deliberazione C.C. n. 34 del 23.07.09. L'area d'intervento ricade parzialmente in zona tipizzata "E - verde agricolo" dal vigente strumento urbanistico generale nonché in un A.T.E. classificato "C".

Entrando nello specifico si precisa che, con la predetta nota, il Comune di Guagnano ha trasmesso, la documentazione scritto-grafica costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Corografia

- Tav. 2 - Zonizzazione di progetto
- Tav. 3 - Planimetria dello stato di fatto
- Tav. 4 - Rilievo piano altimetrico
- Tav. 5 - Delimitazione bacino imbrifero
- Tav. 6 - Planimetria di progetto
- Tav. 7 - Profili longitudinali
- Tav. 8 - Particolari costruttivi
- Tav. 9 - Recapito finale: planimetria e pianta e sezioni
- Tav. 10 - Vasca di grigliatura e dissabbiatura, pianta e sezioni
- Tav. 11 - Vasca di grigliatura e dissabbiatura, calcoli preliminari strutture
- Tav. 12 - Piano particellare d'esproprio
- Allegato 1 - Relazione descrittiva
- Allegato 2 - Analisi di sostenibilità ambientale
- Allegato 3 - Relazione di compatibilità con il PUTT
- Allegato 4 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Allegato 5.1 - Computo metrico estimativo
- Allegato 5.2 - Tabella riepilogativa "Allegato del computo metrico estimativo"
- Allegato 6 - Quadro economico
- Allegato 7 - Calcoli idraulici

Con successiva nota comunale prot. n. 6353 del 24.07.09 acquisita al prot. regionale n. 8309 del 24.07.09, l'Amministrazione Comunale di Guagnano trasmetteva la deliberazione C.C. n. 34 del 23.07.09 di riapprovazione del progetto definitivo e di adozione della variante del P.R.G..

Il progetto in questione, in sintesi, prevede nel suo complesso l'adeguamento del sistema di recapiti finali alla esistente normativa (D.Lgs. n. 152/1999 e Piano Direttore Regionale) nel Comune di Guagnano.

In particolare, si prevede:

- la dismissione, all'interno della voragine "Iurizzi", dello scarico in falda;
- la dismissione del recapito del collettore esistente situato all'incrocio tra via Vecchia Guagnano-San Donaci con Via Vecchia Guagnano-San Pancrazio;
- la realizzazione di un nuovo collettore;
- la realizzazione di un nuovo recapito finale adiacente all'attuale recapito della voragine "Iurizzi". Quest'ultimo prevede la realizzazione di una nuova vasca di spandimento avente superficie

di mq 2780, profondità di 8 m dal piano di campagna; all'interno è previsto un ulteriore scavo di 1000 mq per una profondità di 1,50 m. La vasca ha un volume di accumulo complessivo di mc 9701.

Per quanto, invece, attiene specificatamente la variante urbanistica essa viene proposta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 13/2001 e comporta la ritipizzazione dell'area oggetto d'intervento da zona "E - verde agricolo" a zona per "Aree per attrezzature di interesse comune" e "zone soggette a vincolo speciale /fascia di rispetto)".

Per quanto riguarda i rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento relativo al nuovo recapito finale, risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta: dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C" e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Guagnano (LE) con la richiesta di parere paesaggistico inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al recapito finale posto in prossimità della voragine "Turizzi"

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere

l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio elo insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area non risulta interessata da particolari

componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici riferiti a: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico. Tuttavia, l'area in cui ricade il recapito finale di nuova realizzazione è interessata dal vincolo faunistico denominato "oasi di protezione - Contrada Camarda", come si evince dalla Relazione di compatibilità con il P.U.T.T./P. e dagli elenchi allegati alle N.T.A. del Piano Paesaggistico regionale.

Per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l'area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, culturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di sostanziali peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce sostanzialmente con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento in oggetto, sia conforme agli indirizzi di tutela pre-

visti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° comma, della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato dal recapito finale e intorno al recapito finale;
- la recinzione sia realizzata con blocchi di pietra locale avente un'altezza non superiore a m. 1,20 per la parte in muratura;
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica
- l'intervento e le opere connesse siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone
- siano previste opere di manutenzione, valorizzazione e ripristino della funzionalità naturale della vora preesistente.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urba-

nistica ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Guagnano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico, l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e/o idrogeologica, con particolare riferimento al DLgs n. 152/99 e ss.mm.ii. da osservarsi anche in sede esecutiva.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Guagnano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m. ed i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Guagnano (LE), relativamente all'intervento in oggetto, presentato in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2009, n. 1767

**Deliberazione G. R. n.1510 del 05 agosto 2008. Avvio delle azioni attuative riferite all'Asse VII del PO FESR 2007-2013. Nomina del responsabile del procedimento per gli aspetti urbanistici.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 febbraio 2008 ha approvato i criteri di selezione per le linee di intervento del PO FESR 2007-2013, previsti dall'art. 65 del Regolamento CE n. 1083/2006;

- l'Asse VII "Competitività e attrattività delle città e sistemi urbani" del PO FESR ha l'obiettivo specifico di "Promuovere la rigenerazione di città e sistemi urbani attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali e il contrasto dell'abbandono"
- con delibera n. 1510 del 5 agosto 2008 la Giunta Regionale ha - tra l'altro - deliberato di dare mandato alla Commissione PIRP di predisporre una graduatoria dei progetti PIRP (non collocatisi utilmente nella graduatoria per il finanziamento con i fondi del Piano Casa), sulla base dei criteri di merito previsti dal Bando PIRP, da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie disponibili dell'ASSE VII del PO FESR 2007-2013;
- con delibera n. 463 del 24 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di attuazione Regionale per l'utilizzo dei fondi FAS 2007-2013, nell'ambito del quale è stata destinata una specifica quota di risorse finanziarie per gli interventi relativi all'edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata ricompresi nei PIRP;
- con determina del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza n. 5 del 15 luglio 2009, è stata approvata la graduatoria dei n. 99 PIRP pervenuti alla Regione nell'ambito della deliberazione n. 870 del 19 giugno 2006 non finanziabili con le risorse di cui alla stessa deliberazione;
- con nota assessorile prot. n. 1553/SP del 20 luglio 2009, in considerazione della necessità di pervenire in tempi brevi alla definizione dei pareri tecnico-urbanistici relativi ai n. 99 programmi PIRP e stante la presenza dell'arch. Di Trani nella Commissione Giudicatrice individuata nella delibera n. 1510 del 5 agosto 2008, si è incaricato lo stesso di provvedere ad effettuare l'istruttoria tecnico-urbanistica finalizzata alla espressione del parere di competenza da parte del Servizio Urbanistica della Regione Puglia;

Ciò premesso, ed in considerazione dell'attività fin qui svolta dall'Arch. Fernando Di Trani nell'ambito sia delle attività connesse alla Delibera di giunta Regionale n. 870 del 19 giugno 2006 sia delle attività di Responsabile del procedimento urbanistico, giusta incarico assegnato con Delibera di Giunta Regionale n. 1341 del 15 luglio 2008, si propone alla Giunta di reiterare la nomina dell'arch. Di Trani quale Responsabile del procedimento per

gli aspetti di natura urbanistica anche per i n. 99 programmi PIRP approvati con la Determina del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza n. 5 del 15 luglio 2009.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4, della L.R. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.™™™

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI NOMINARE, per le motivazioni e nei termini in relazione richiamati, l'Arch. Di Trani, responsabile del procedimento per gli aspetti di natura urbanistica relativi ai programmi PIRP approvati con Determina del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza n. 15 luglio 2009;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto all'arch. Di Trani per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2009, n. 1768

**Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comuni di Acquarica del Capo e Taurisano, per lo sviluppo territoriale del Sud Salento attraverso la valorizzazione del territorio delle cave di Acquarica del Capo e Taurisano. - Presa d'atto.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30/05/09, la Regione Puglia (nella persona del Vice Presidente della Giunta Regionale), la Provincia di Lecce (nella persona del Presidente) ed i Comuni di Acquarica del Capo e di Taurisano (nelle persone dei rispettivi Sindaci), hanno definito l'ambito operativo e le finalità del rapporto tra i sottoscrittori in ordine all'obiettivo di tutela e valorizzazione del territorio delle cave di Acquarica del Capo e di Taurisano.

In particolare, la collaborazione tra le Amministrazioni firmatarie è principalmente finalizzata ad assicurare un disegno unitario di programmazione in ordine alla riqualificazione del territorio delle cave, anche in rapporto al contesto economico-produttivo dell'area interessata.

Per l'attuazione del protocollo, si è convenuto, tra l'altro, di costituire un Gruppo Tecnico Istituzionale composto da un rappresentante per ciascuna Amministrazione, nel quale siano garantite competenze in materia paesaggistico-ambientale, giuridico-amministrativa, urbanistica e di finanza di progetto e integrato con un esperto amministrativista e un commercialista.

Inoltre, per quanto riguarda la Regione Puglia, la stessa si è impegnata ad effettuare le occorrenti verifiche di compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, finalizzate alla definizione delle procedure più idonee, segnalando altresì opportunità finanziarie a valere su risorse proprie, nazionali e comunitarie a sostegno dell'iniziativa.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta di prendere atto del Protocollo d'Intesa in oggetto, sottoscritto in data 30/05/09 dalla Regione Puglia (nella persona del Vice Presidente della Giunta Regionale), dalla Provincia di Lecce (nella persona del Presidente) e dai Comuni di Acquarica del Capo e di Taurisano (nelle persone dei rispettivi Sindaci), in ordine all'obiettivo di tutela e valorizzazione del territorio delle cave di Acquarica del Capo e di Taurisano.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della L.R. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- DI PRENDERE ATTO del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30/05/09 dalla Regione Puglia (nella persona del Vice Presidente della Giunta Regionale), dalla Provincia di Lecce (nella persona del Presidente) e dai Comuni di Acquarica del Capo e di Taurisano (nelle persone dei rispettivi Sindaci), in ordine all'obiettivo di tutela e valorizzazione del territorio delle cave di Acquarica del Capo e di Taurisano;
- DI DEMANDARE all'Assessore all'Assetto del Territorio gli ulteriori adempimenti previsti nel protocollo d'intesa per la sua compiuta attuazione;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2009, n. 1769

**CEGLIE MESSAPICA (BR) - LL. RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con nota prot. 18629 del 07/08/09, il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica (BR) ha richiesto la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale (art. 11 della L.R. 27/07/2001, n. 20).

Con la stessa nota sono state rimesse le dichiarazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese da n.11 consiglieri su 20 assegnati, oltre al Sindaco, e la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 03/08/09, con la quale è stato preso atto delle predette dichiarazioni, con allontanamento dalla seduta degli interessati, e con invito al Segretario Generale, da parte del Presi-

dente del Consiglio stesso, “a porre in essere ogni adempimento consequenziale e per effetto della insufficienza del numero dei Consiglieri presenti, tali da garantire la validità della seduta”.

Con riferimento alle disposizioni del vigente Statuto comunale va rilevato quanto segue:

- l'art. 26, per la validità delle sedute del Consiglio Comunale in prima convocazione richiede la presenza della metà dei componenti assegnati, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata, e in seconda convocazione di almeno quattro membri (quest'ultima disposizione, peraltro, è superata, dal sopravvenuto D.Lgs. n. 267/2000, che all'art. 38/co. 2° impone la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il Sindaco);
- l'art. 33, per l'approvazione del regolamento interno, relativo all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, richiede la maggioranza assoluta dei componenti;
- l'art. 78, per quanto attiene all'adozione dei “regolamenti” da parte del Consiglio Comunale, non prevede alcuna maggioranza qualificata.

In esito ad approfondimenti istruttori, con successiva nota prot. 21373 in data 22/09/09 il Segretario Generale del Comune di Ceglie Messapica ha fornito le seguenti testuali specificazioni e chiarimenti:

*“Facendo seguito ai colloqui informali con gli Uffici di Codesto Assessorato Settore Urbanistico in merito all'oggetto, ad ulteriore chiarimento si rappresenta quanto segue:*

*Nella seduta consiliare convocata per il giorno 3.8.2009 per l'adozione del PUG, n. 11 consiglieri più il Sindaco (su numero di 20 consiglieri assegnati più il Sindaco) hanno dichiarato la loro incompatibilità ai sensi dell'art. 78 del D.lgs. 267/2000, e di conseguenza il Presidente del Consiglio constatata la mancanza del numero legale per garantire la validità della seduta, ha dichiarato sciolta la stessa, invitando il Segretario Generale a porre in essere ogni adempimento consequenziale.*

*Lo scrivente in considerazione di quanto sopra evidenziato ha notiziato il Sindaco per gli adempimenti di propria competenza.*

*Successivamente il Sindaco ha chiesto la nomina di un Commissario ad Acta, come evintesi dalla documentazione già inoltrata in vs/ possesso.*

*A riguardo si sottolinea che la maggioranza dei consiglieri assegnati a questo Comune dichiarandosi incompatibili per l'adozione dell'atto in argomento e venendo meno il numero legale, determinano l'esaurimento dell'attività consiliare con l'attivazione degli adempimenti consequenziali di competenza regionale.*

*Tra l'altro la nomina di un Commissario ad Acta trova legittimo fondamento nel fatto che la su citata maggioranza dei consiglieri versa in situazioni di conflitto di interessi come nel caso di specie. E' vero che dovrebbe essere la fonte statutaria o quella regolamentare a stabilire il quorum costitutivo e deliberativo, relativo ad alcune materie particolarmente importanti, come nella fattispecie in argomento, ma se ciò non avviene non si può ritenere di far votare (e non è detto che siano approvati) atti così rilevanti da un numero assai limitato di consiglieri.*

*A maggior supporto si sottolinea comunque che l'argomento in trattazione ha natura regolamentare, come delineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (si veda in proposito il parere del Ministero degli Interni che si acclude in copia), per cui necessariamente va approvato con un quorum particolare (maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune), come si evince per analogia dall'art. 33 dello Statuto Comunale per quanto attiene al regolamento, di funzionamento del Consiglio Comunale.*

*Si evidenzia altresì che la Conferenza dei Capi-gruppo nel convocare la seduta in questione, si è determinata per la convocazione solo per il giorno 3.8.2009, senza prevedere alcuna seduta di seconda convocazione, che tra l'altro è residuale ed ha la propria ratio nella mancanza del numero legale all'inizio o in corso di seduta, consentendo la trattazione dei punti in altra seduta.*

*Ma ciò non può che essere per situazioni occasionali, fisiologiche e per esigenze urgenti indifferibili non conoscibili ab inizio, di carattere patologico, ed invece, nel caso che ci interessa, la maggioranza dei Consiglieri ha già reso nota la propria situazione di conflitto.*

*Alla luce delle su esposte considerazioni, si chiede di dare seguito a quanto già esplicitato dal Sindaco con nota prot. n. 0018629 del 7.8.2009, cui si rimanda, restando a disposizione per eventuali chiarimenti."*

Ciò stante, in ordine al procedimento di formazione del PUG in oggetto, va inoltre riferito che con delibera di Giunta Regionale n.671 del 28/04/09 è stato nominato quale Commissario ad acta, specificatamente per la proposta - da parte della Giunta, al Consiglio Comunale - di adozione del PUG ai sensi dell'art. 11/co. 4° della L.R. n. 20/2001, l'Arch. Raffaele Guido (residente a Campi Salentina, Lecce).

Detta nomina è stata disposta a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Ceglie Messapica con nota del Sindaco prot. 7834 del 30/03/09, e giusta la delibera della Giunta Comunale n. 75 del 26/03/09 e le dichiarazioni di incompatibilità rese - ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000 - da tutti i suoi sette componenti (compreso il Sindaco), circa l'impossibilità da parte della Giunta stessa di procedere in merito.

Con deliberazione n.01 del 16/06/09, il Commissario ad acta ha adottato l'atto di propria competenza.

Premesso quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Ceglie Messapica di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della L.R. n. 20/2001, va considerata, nei termini prospettati dall'Amm.ne Com.le con gli atti e la corrispondenza innanzi richiamata e qui ritenuti condivisibili, l'impossibilità da parte del Consiglio Comunale in carica di procedere all'adozione degli atti di propria competenza a norma dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG di cui già alla delibera di CA n. 1 del 16/06/09, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso da n.11 consiglieri comunali su n. 20 assegnati al Comune, oltre che dal Sindaco.

Si propone pertanto alla Giunta di prendere atto della richiesta del Comune stesso, come innanzi avanzata e motivata, e conseguentemente di nominare il Commissario ad acta per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art. 11 della L.R. n. 20/2001 in ordine al suddetto PUG, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.R. 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.R. n. 20/2001."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come

puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della L.R. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- DI PRENDERE ATTO della richiesta come avanzata e motivata dal Comune di Ceglie Messapica con note del Sindaco prot. 18629 del 07/08/09 e del Segretario Generale prot. 21373 del 22/09/09 e giusta delibera di CC n. 33 del 03/08/09, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n.267/2000 reso da n. 11 consiglieri comunali su n.20 assegnati al Comune (oltre che dal Sindaco), per la nomina del Commissario ad acta per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 della L.r. 27/07/2001 n.20, nell'ambito del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale del territorio comunale di cui già alla delibera di CA n. 1 del 16/06/09, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa;
- DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.R. 31/05/1980 n.

56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001, quale “Commissario ad acta” per i provvedimenti di cui innanzi, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dall'art. 11 della L.R. n. 20/2001:

ARCH. RAFFAELE GUIDO (residente a Campi Salentina, Lecce);

- il Comune di Ceglie Messapica corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28104/1994;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” ed al Sindaco del Comune di Ceglie Messapica, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2009, n. 1770

**RUVO DI PUGLIA (BA). Progetto costruzione rete di fognatura nera a servizio frazione di Calendano. Rilascio Attestazione Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Il Comune di Ruvo di Puglia (BA).**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione P.U.T.T./P. e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n.

1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

- L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art 4.01 - Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica. A tal fine il competente Ufficio del Servizio Urbanistica dell'Assessorato all'Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

- che l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere

pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n° 42/04 e dell'art. 5.01 del Piano per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale (art. 5.07 comma 3.02);

#### **CONSIDERATO CHE:**

*(Iter procedurale)*

all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., la sotto elencata domanda per il rilascio di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con nota prot. n° 86027 del 17/06/2008, acquisita al prot. N° 6518 del 17/07/2008 del Servizio Urbanistica Regionale, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto:

- A1.1 Relazione illustrativa;
- A3 Studio di prefattibilità ambientale;
- Tav. 2 Planimetria di progetto;

Con nota prot. n° 10520 del 25/11/2008, il Servizio Urbanistica Regionale ha richiesto alla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto. Ed in particolare lo Studio di Impatto Paesaggistico e

copia della Deliberazione di C.C. di approvazione del progetto in oggetto, copia della Deliberazione di C.C. di richiesta di Deroga al P.U.T.T./P.

Con nota prot. 21027 del 16/02/2009, acquisita al prot. N° 3015 del 20/03/2009 del Servizio Urbanistica Regionale, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso al Servizio Urbanistica lo Studio di Impatto Paesaggistico richiesto, unitamente a copia della Deliberazione di C.C. n° 236 del 29/7/2008 di approvazione del progetto in oggetto.

Con nota prot. 11894 del 12/06/2009, il Comune di Ruvo di Puglia ha trasmesso al Servizio Urbanistica regionale la Deliberazione di C.C. n° 157 del 28/05/2009 riguardante la richiesta di Deroga al P.U.T.T./P. per le opere previste dal presente progetto.

*(Descrizione intervento proposto)*

INTERVENTO: Comune di Ruvo di Puglia (BA). Progetto di costruzione della rete di fognatura nera a servizio della frazione di Calendano.

Società proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

Come documentato all'interno della relazione, il progetto in parola prevede la realizzazione della rete di fognatura della frazione "Calendano" del Comune di Ruvo di Puglia, ove attualmente sono edificate delle villette su una superficie di circa 14.95 ha, e dove è prevista la realizzazione di ulteriori complessivi 8 Comparti edificatori su una superficie complessiva di 101.93 ha.

L'insediamento in parola confina con una viabilità di grande interesse comunale (S.P. n° 238 - ex S.S. n° 378) ed è collegata all'abitato di Ruvo di Puglia attraverso la S.P. 63.

Il tracciato in progetto prevede la realizzazione di due impianti di sollevamento e di tronchi fognanti, per una lunghezza complessiva di circa 7.700 m., che si svilupperanno in gran parte lungo la S.P. 63.

Le tubazioni, completamente interrato, avranno le seguenti caratteristiche:

- Tubazioni in gres ceramico DN 300 per 550 m. (Tronco n. 1);
- Tubazioni in ghisa sferoidale DN 150 per 1.530 m. (Premente n. 1);
- Tubazioni in gres ceramico DN 300 per 5.340 m. (Tronco n. 2);

- Tubazioni in ghisa sferoidale DN 150 per 280 m. (Premente n. 2);

Le opere previste dal presente progetto non sono soggette a V.I.A. in quanto non comprese tra gli interventi identificati nell'allegato A e nell'allegato B della L.R. 11/2001 e smi, come evidenziato dai progettisti all'interno dello Studio di Prefattibilità Ambientale.

*(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)*

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dal tracciato con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo "C" di valore distinguibile, in parte di tipo "D" di valore relativo, in parte di tipo "E" di valore normale.

Per tali ambiti valgono gli Indirizzi e le direttive di cui agli art. 2.02 e 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

La classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività".

Dalla documentazione trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) interessati dal tracciato in progetto, si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** Le aree interessate dall'intervento risultano marginalmente interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale esteso di riferimento.

In particolare, il tracciato in parola intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di alcuni "cigli di scarpata", evidenziati sulla tavola tema-

tica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.09 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Inoltre, il tracciato ricade all'interno dell'area annessa ad una dolina, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.06 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** Il tracciato in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., risulta ricadere all'interno dell'area annessa al Bosco, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.10 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.10.3 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché all'interno dell'area annessa al Biotopo "Boschi di Ruvo", che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.11 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.11.3 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si evidenzia altresì che parte del tracciato in progetto lambisce la "Zona di ripopolamento e cattura - Difesa Comunale", che costituisce un'area protetta come definita dall'art. 3.13 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per la quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.13.3 dell'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.13.4 dell'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Infine, si rappresenta che parte del tracciato in parola ricade all'interno della "Zona a gestione sociale - La Contessa".

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** Le aree oggetto di intervento risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

In particolare, il tracciato in parola risulta interessare l'area annessa al Santuario della Madonna di Calendano, riportata nelle tavole tematiche del P.U.T.T./P. "Vincoli e Segnalazioni architettonico-archeologici" come bene architettonico extra-urbano di cui all'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il tracciato intercetta altresì il Tratturo Grumo-Barletta", A.T.D. come definito dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., al quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. - e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Infine, in prossimità del centro abitato di Ruvo il tracciato in parola passa all'interno dell'area annessa ad una segnalazione archeologica - "Località L'Arena", zona archeologica tutelata dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 142 del Dlgs 42/2004.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui il tracciato in progetto e i due impianti di sollevamento previsti andranno a collocarsi risulta alquanto antropizzato (presenza del borgo di Calendano e della viabilità), pur presentando alcune peculiarità paesaggistiche diffuse degne di speci-

fica tutela, quali gli elementi geo-morfologici evidenziati (cigli di scarpata e doline), il Bosco e il Biotopo "Boschi di Ruvo", le emergenze architettoniche e archeologiche individuate (Santuario della Madonna di Calendano, Tratturo Grumo-Barletta, segnalazione archeologica "Località L'Arena").

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che il tracciato in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, interferisce esclusivamente con l'area di pertinenza dei cigli di scarpata individuati, mentre interferisce con l'area annessa delle altre emergenze paesaggistiche individuate.

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa evidenzia l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico dell'opera in progetto, poiché implicherà la realizzazione della rete fognaria di una frazione del Comune di Ruvo ove si prevede a breve l'edificazione di alcuni comparti edificatori e l'insediamento di nuovi abitanti, apportando benefici alla popolazione.

Inoltre, poiché si tratta tubazioni completamente interrato disposte lungo tracciati stradali esistenti, le opere in progetto, per quanto riguarda la loro allocazione non presentano sostanzialmente alternative localizzative a minore impatto paesaggistico, nonché non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati in quanto vanno a collocarsi in un contesto già trasformato precedentemente (viabilità).

Le motivazioni prospettate dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. e dal Comune di Ruvo riguardanti il preminente interesse pubblico per la popolazione residente e l'assenza di alternative localizzative e come riportate all'interno della Delibera di C.C. n° 157 del 28/5/2009, si ritengono in questa sede pienamente condivisibili.

Per quanto attiene all'ulteriore condizione richiesta ai fini del ricorso all'istituto della deroga

al P.U.T.T./P. (art. 5.07), ovvero alla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, è opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa e diretta con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare in maniera significativa l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate (cigli di scarpata e doline, Bosco e Biotopo "Boschi di Ruvo", il Santuario della Madonna di Calendano, il Tratturo Grumo-Barletta, la segnalazione archeologica "Località L'Arena") e il loro intorno diretto, anche in considerazione delle caratteristiche tipologiche delle opere in progetto, che prevedono la realizzazione di condotte completamente interrato in tracciati stradali esistenti, e che pertanto non comporterebbero complessivamente impatti significativi e quindi serio pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati solo indirettamente interessati dalle opere di cui trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito.

#### *(Conclusioni e prescrizioni)*

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assenti, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti

disposizioni in materia di tutela ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico: Nelle aree interessate dai cigli di scarpata e dall'area annessa alla dolina, siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale, con particolare riferimento alle aree ricadenti all'interno dell'area annessa al Bosco e Biotopo "Boschi di Ruvo":

- In sede di esecuzione dei lavori non siano interessati direttamente, neanche per eventuali opere complementari o piste provvisorie le predette aree boscate, nonché siano salvaguardati i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento al Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, con particolare riferimento alle aree ricadenti all'interno dell'area annessa al Santuario della Madonna di Calen-

dano, al Tratturo Grumo-Barletta, e alla segnalazione archeologica "Località L'Arena:

- Sia utilizzata massima cautela nelle operazioni di scavo e, in caso di rinvenimento di reperti archeologici, siano messe in atto iniziative di tutela e valorizzazione di concerto con la competente Soprintendenza Archeologica.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., anche in deroga ex art. 5.07.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI RILASCIARE al Comune di Ruvo di Puglia e alla società "Acquedotto Pugliese S.p.A." per il progetto preliminare per i lavori di costruzione

della fognatura nera della frazione "Calendano", l'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2009, n. 1771

**BITONTO (BA) - art.16 L. R. n.56/1980 - Variante al P.R.G. vigente relativa alla tipizzazione delle aree di risulta rivenienti dall'approvazione del sottopasso linea ferroviaria Bari-Nord a via Berardi.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di BITONTO munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n. 56/80, con deliberazione di C.C. n. 60 del 15.07.2008 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, la variante urbanistica relativa alla tipizzazione delle aree di risulta rivenienti dall'approvazione del sottopasso ferroviario alla progressiva km. 17+650,95 ferrovia Bari-Nord a via Berardi.

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati scritto-grafici:

Allegato A - Relazione Illustrativa;

Allegato B - Norme Tecniche di Attuazione (art.20 NTA PRG vigente modificato);

Tav. 01 - Stralcio PRG su base catastale con inserimento del sottopasso ferrovia Bari-Nord scala 1:2.000;

Tav. 02 - Stralcio PRG su base catastale con inserimento del sottopasso ferrovia Bari-Nord e zonizzazione delle aree di risulta scala 1:2.000;

Tav. 03 - Stralcio PRG su base aerofotogrammetrica con inserimento del sottopasso ferrovia Bari-Nord in scala 1:2.000;

Tav. 04 - Stralcio PRG su base aerofotogrammetrica con inserimento del sottopasso ferrovia Bari-Nord e zonizzazione delle aree di risulta in scala 1:2.000;

Tav. 05 - Stralcio catastale con individuazione delle aree di risulta oggetto della variante urbanistica e delle aree assoggettate ad occupazione e cessione gratuita in scala 1:1.000;

Parere in merito alla variante espresso ai sensi del DPR 380/01 art.89 dall'Assessorato Regionale alle OO. PP. - Struttura Tecnica Prov.le di Bari.

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute - nei termini - osservazioni e/o opposizioni al progetto stesso secondo quanto certificato in data 27.09.2008 dal Segretario comunale, nonché dalla presa d'atto del Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 19 del 20.02.2009 sulla mancanza delle osservazioni.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica giusta relazione n. 18 del 24.06.2009 dalla quale si evidenzia quanto di seguito riportato:

"Nel merito della variante urbanistica proposta si rileva che la stessa è connessa all'attuazione del programma di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Bari-Nord (ora denominata "Ferrovia del Nord Barese") che prevede tra l'altro la chiusura dei passaggi a livello, in particolare quello intersecante la S.P. Bitonto - Giovinazzo alla progressiva Km. 17+650,95.

In particolare, da ultimo, il programma di ammodernamento ha previsto la realizzazione "in trincea" del tracciato della ferrovia che interessa direttamente il centro urbano di Bitonto, ed in particolare ha previsto di realizzare al Km. 17+650,95 una strada di raccordo tra la parte NORD e quella SUD del territorio comunale.

La previsione di detto raccordo viario, conseguentemente, comporta un diverso perimetro delle tipizzazioni urbanistiche previste a Nord della ferrovia per il quale il Consiglio Comunale ha adottato specifica variante separatamente dalla variante urbanistica più direttamente connessa alla realizza-

zione delle opere pubbliche (Del. di C.C. n. 89 del 28.11.2005).

Posto quanto sopra, considerato che la variante urbanistica propone la tipizzazione sia in "Zona D/4" per insediamenti produttivi (disciplinate dall'art. 19 delle NTA del PRG) che in "Zona H" per insediamenti terziari-commerciali (disciplinate dall'art. 20 delle NTA del PRG) di modeste superfici di "risulta", così come rivenienti dal nuovo disegno urbanistico, nonché prevede l'annullamento dello svincolo con la "Via Lazzati" previsto dal vigente P.R.G., si ritiene di poter condividere la proposta avanzata dal Comune di Bitonto.

Il progetto ha acquisito il parere del competente Ufficio del Genio Civile reso ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01 giusta nota prot. n. 579 del 14.02.2008 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari.

Ricadendo l'ambito interessato all'interno di un A.T.E. di tipo "E", non è necessario esprimere alcun parere per gli aspetti paesaggistici.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 31 del 25.06.2009 si è espresso nei seguenti termini:

**“”ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n. 18 del 24/06/09 (allegata).””

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, e nei termini del parere del C.U.R. n. 31/2009, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di BITONTO con la Delibera di C.C. n. 60 del 15.07.2008.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della LR. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di BITONTO adottata con la deliberazione di C.C. n. 60 del 15.07.2008 per le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 31 del 25/06/2009, parte integrante del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di BITONTO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 25/06/2009**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.13**

**PARERE N.31/2009**

oggetto: **BITONTO (BA)** – Variante al PRG per tipizzazione aree risultanti dall'approvazione del sottopasso linea ferroviaria Bari-Nord, Via Berardi.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.18 del 24/06/09 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Giuseppe Di Gironimo;

ravvisata -ai sensi dell'art.3 della L.r. 04/03/1993 n.3- l'urgenza ed indifferibilità della definizione della Variante al PRG del Comune di Bitonto in oggetto, in quanto adottata sin dal 15/07/2008 con delibera di CC n.60 ed in attesa della conclusione del procedimento istruttorio in sede regionale, il Comitato

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n.18 del 24/06/09 (allegata).

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)

**IL RELATORE**  
(Ing. Giuseppe DI GIRONIMO)

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)



# REGIONE PUGLIA

*Servizio Urbanistica Regionale*

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 18 del 24 GIU. 2009

**OGGETTO: BITONTO (BA)** - art.16 L.R. n.56/1980 - Variante al P.R.G. vigente relativa alla tipizzazione delle aree di risulta rivenienti dall'approvazione del sottopasso linea ferroviaria Bari-Nord a via Berardi.

Il Comune di BITONTO munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n.56/80, con deliberazione di C.C. n. 60 del 15.07.2008 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/1980, la variante urbanistica relativa alla tipizzazione delle aree di risulta rivenienti dall'approvazione del sottopasso ferroviario alla progressiva km. 17+650,95 ferrovia Bari-Nord a via Berardi.

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- Allegato A - Relazione Illustrativa;
- Allegato B - Norme Tecniche di Attuazione (art.20 NTA PRG vigente modificato);
- Tav. 01 - Stralcio PRG su base catastale con inserimento del sottopasso ferrovia Bari-Nord scala 1:2.000;
- Tav. 02 - Stralcio PRG su base catastale con inserimento del sottopasso ferrovia Bari-Nord e zonizzazione delle aree di risulta scala 1:2.000;
- Tav. 03 - Stralcio PRG su base aerofotogrammetrica con inserimento del sottopasso ferrovia Bari-Nord in scala 1:2.000;
- Tav. 04 - Stralcio PRG su base aerofotogrammetrica con inserimento del sottopasso ferrovia Bari-Nord e zonizzazione delle aree di risulta in scala 1:2.000;
- Tav. 05 - Stralcio catastale con individuazione delle aree di risulta oggetto della variante urbanistica e delle aree assoggettate ad occupazione e cessione gratuita in scala 1:1.000;
- Parere in merito alla variante espresso ai sensi del DPR 380/01 art.89 dall'Assessorato Regionale alle OO. PP. - Struttura Tecnica Prov.le di Bari.

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- osservazioni e/o opposizioni al progetto stesso secondo quando certificato in data 27.09.2008 dal Segretario comunale, nonché dalla presa d'atto del Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 19 del 20.02.2009 sulla mancanza delle osservazioni.

Nel merito della variante urbanistica proposta si rileva che la stessa è connessa all'attuazione del programma di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Bari-Nord (ora denominata "Ferrovie del Nord Barese") che prevede tra l'altro la chiusura dei passaggi a livello, in particolare quello intersecante la S.P. Bitonto - Giovinazzo alla progressiva Km. 17+650,95.

In particolare, da ultimo, il programma di ammodernamento ha previsto la realizzazione "in trincea" del tracciato della ferrovia che interessa direttamente il centro urbano di Bitonto, ed in particolare ha previsto di realizzare al Km. 17+650,95 una strada di raccordo tra la parte NORD e quella SUD del territorio comunale.

La previsione di detto raccordo viario, conseguentemente, comporta un diverso perimetro delle tipizzazioni urbanistiche previste a Nord della ferrovia per il quale il Consiglio Comunale ha adottato specifica variante separatamente dalla variante urbanistica più direttamente connessa alla realizzazione delle opere pubbliche (Del. di C.C. n. 89 del 28.11.2005).

Posto quanto sopra, considerato che la variante urbanistica propone la tipizzazione sia in "Zona D/4" per insediamenti produttivi (disciplinate dall'art. 19 delle NTA del PRG) che in "Zona H" per insediamenti terziari-commerciali (disciplinate dall'art. 20 delle NTA del PRG) di modeste superfici di "risultato", così come rivenienti dal nuovo disegno urbanistico, nonché prevede l'annullamento dello svincolo con la "Via Lazzati" previsto dal vigente P.R.G., si ritiene di poter condividere la proposta avanzata dal Comune di Bitonto.

Il progetto ha acquisito il parere del competente Ufficio del Genio Civile reso ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01 giusta nota prot. n. 579 del 14.02.2008 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari.

Ricadendo l'ambito interessato all'interno di un A.T.E. di tipo "E", non è necessario esprimere alcun parere per gli aspetti paesaggistici.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per il parere di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

L'ISTRUTTORE  
(geom. Gaetano COBBE)

IL DIRIGENTE f.f. DI UFFICIO  
(arch. Fernando DI TRANI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Nicola GIORDANO)



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**